

# CAMERA DEI DEPUTATI <sup>N. 3106-A</sup>

## RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI - EMIGRAZIONE)

(RELATORE MONTINI)

SUL

### DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

*nella seduta del 16 giugno 1961 (Stampato n. 1381)*

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI  
(SEGGI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL BILANCIO  
(PELLA)

COL MINISTRO DELLE FINANZE  
(TRABUCCHI)

COL MINISTRO DEL TESORO  
(TAVIANI)

COL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE  
(RUMOR)

COL MINISTRO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO  
(COLOMBO)

COL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO  
(MARTINELLI)

E COL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE  
(JERVOLINO)

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera  
il 17 giugno 1961*

Approvazione ed esecuzione dello Scambio di Note tra l'Italia e gli Stati Uniti d'America per l'acquisto di eccedenze agricole americane, effettuato a Roma il 22 aprile 1960

*Presentata alla Presidenza il 2 dicembre 1961*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Lo scambio di Note effettuato a Roma il 22 aprile 1960 fra l'Italia e gli Stati Uniti d'America prevede l'acquisto da parte dell'Italia di una certa quantità di tabacco nei tipi normal-

mente acquistati dal Monopolio italiano sul mercato statunitense.

L'importo della merce, con i relativi noli oceanici, è di 1 milione e mezzo di dollari.

L'Accordo rientra nel quadro di una serie di Atti analoghi riguardanti le eccedenze agricole americane e destinati a regolare la effettuazione di operazioni triangolari di cui il Parlamento ha già avuto più volte occasione di occuparsi e di pronunciare il proprio voto di ratifica.

In sostanza, gli Stati Uniti d'America cedono determinate eccedenze agricole — nel caso in questione tabacco — al nostro Paese, il quale è tenuto a porre il controvalore in valuta italiana a disposizione della Amministrazione americana che è incaricata di questi rapporti, conosciuta sotto la sigla I. C. A. (International Cooperation Administration).

L'ammontare del versamento in moneta viene dall'I. C. A. destinato al finanziamento di esportazioni verso Paesi terzi assistiti dagli Stati Uniti.

Per il calcolo del prezzo in dollari l'equivalente in lire viene determinato in base al tasso di cambio che si applica alle transazioni tra l'Italia e gli Stati Uniti in conformità degli Accordi e degli scambi di Note già approvati nelle precedenti ratifiche.

In base alle nuove direttive dell'Amministrazione competente, come sopra detto, (I. C. A.), il fondo di contropartita che viene a costituirsi in dipendenza dei pagamenti previsti nel presente Accordo consente ai

Paesi sottosviluppati di acquistare beni e servizi non soltanto in Italia ma anche in Paesi terzi, ovvero a costituire riserva finanziaria.

In tal modo viene praticamente a realizzarsi una maggiore e più estesa rete di rapporti nei confronti dei Paesi sottosviluppati.

In base al presente Accordo, la somma di controvalore di un milione e mezzo di dollari viene assegnata a due zone: alla Tunisia (dollari 1 milione) ed alla Cina-Formosa (dollari 0,5 milioni), zone ove gli interessi dell'Italia hanno qualche rilievo nel senso che possono vedere favoriti rapporti di esportazione.

In concreto, le esportazioni italiane pagate con detti importi riguardano specialmente prodotti farmaceutici, filati e fibre tessili artificiali.

È da ricordare che nell'Accordo non è prevista alcuna preferenza di carico a favore della bandiera statunitense per la spedizione di prodotti dall'Italia ai Paesi assistiti dal Governo degli Stati Uniti.

Il disegno di legge per la ratifica del presente Accordo ha già avuto l'approvazione dell'altro ramo del Parlamento, e se si tengono presenti anche i precedenti voti favorevoli per la ratifica di analoghi Accordi, nulla osta acché anche la Camera dia il proprio voto positivo.

MONTINI, *Relatore.*

## DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

### ART. 1.

È approvato lo Scambio di Note tra l'Italia e gli Stati Uniti d'America per l'acquisto di eccedenze agricole americane per un importo di 1,5 milioni di dollari in base alla Sezione 402 del « Mutual Security Act », effettuato a Roma il 22 aprile 1960.

### ART. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui al precedente articolo a decorrere dalla sua entrata in vigore.

## DISEGNO DI LEGGE

DELLA COMMISSIONE

### ART. 1.

*Identico.*

### ART. 2.

*Identico.*